

DELIBERAZIONE N° 202200372

SEDUTA DEL 22/06/2022

Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati

16BG

STRUTTURA PROPONENTE

$\overline{}$					
റ	\sim	\sim		 _	$\overline{}$
. ,			_		

D.G.R. n. 1020 del 16 Dicembre 2021: "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 - art. 20 Tusp - SOCIETA' CONSORIILE AEROPORTO DI PONTECAGNANO A.R.L. - ESERCIZIO RECESSO

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 22/06/2022 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente,

,	0		Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	X	0
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	X	0
3.	Cupparo Francesco	Assessore	X	0
4.	Galella Alessandro	Assessore	X	0
5.	Merra Donatella	Assessore	x	0
6.	Latronico Cosimo	Assessore	(X)	0

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Vieto del Direttere Conerele	II DIDETTORE CENERALE	Michele Busciolano
Visto del Direttore Generale	IL DIRETTORE GENERALE	Wilchele Busciolario

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N°

- **VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" attuativo della legge delega n. 190/2012;
- **VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria Regionale 17.11.2016, n. 1, modificato e integrato con la Legge Statutaria Regionale 18.07.2018, n. 1;
- **VISTA** la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata e integrata;
- **VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 2019, recante norme di "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 17 aprile 2020 "Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale";
- **VISTO** il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 "Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 63 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto "Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Basilicata" Approvazione";
- **VISTO** il Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1 avente ad oggetto "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Basilicata", pubblicato sul BUR n. 13 del 10.02.2021 e approvato con la D.G.R. n. 202100063 del 9 febbraio 2021;
- **VISTA** la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021 "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale;"
- VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 10 dicembre 2020 ad oggetto "Nomina Capo Gabinetto della Presidenza";
- **VISTA** la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale";
- **VISTA** la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 ad oggetto "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";
- VISTA la D.G.R. n. 179 delL'8.4.2022 recante il "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata";
- VISTA la D.G.R. n. 265 dell'11 maggio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022";
- VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sul G.U. 26 giugno 2017, n. 147;

- **RICHIAMATA** la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 100/2017 di modifica e integrazione del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016);
- VISTO in particolare l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del Tusp in base al cui comma primo: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione....";
- **VISTO** altresì il comma secondo del citato art. 20 per il quale: "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- **RICHIAMATA** la D.G.R. n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto: "Controllo analogo standardizzato sulle società partecipate in house Approvazione nuova direttiva";
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 1019 del 16.12.2021 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1506/2014: Direttiva controllo sulle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata e D.G.R. n. 703/2015: controllo analogo standardizzato sulle società partecipate in house modifica parziale";
- RILEVATO che, con la sopra menzionata delibera, il Comitato di coordinamento istituito con l'art. 26 del Regolamento n. 1/21 ha assunto tra l'altro i compiti di controllo di cui alla D.G.R. n. 703/15, relativamente alle società partecipate in house;
- **RICHIAMATA** la Delibera di Giunta n. 1020 del 16 Dicembre 2021 avente ad oggetto: "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 art. 20 Tusp";
- RILEVATO che, con l'adozione del Piano di revisione annuale di cui alla menzionata D.G.R. n. 1020/2021, il menzionato Comitato di Coordinamento è stato incaricato di effettuare un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui conseguisse, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un'adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individuasse

lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso);

- VISTO l'art. 26 (Altre disposizioni transitorie) del D.lgs. 175/2016 riformato dal D.Lgs. 100/2017 il quale ha disposto al comma 12-quinquies che: "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";
- VISTO inoltre l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" del Tusp secondo il quale: "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2......";
- RILEVATO che, con Legge 30 Dicembre 2018, n. 154 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al Tusp e che, in particolare, l'art. 1 comma 723 ha aggiunto all'art. 24 del medesimo Tusp dedicato alla revisione straordinaria delle partecipazioni da esperirsi entro il 30 settembre 2017 il comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- RILEVATO infine che il D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, ha successivamente stabilito all'art. 3-bis quanto segue: "Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»".

DATO ATTO che il Comitato di Coordinamento, nella seduta del 24.3.2022, ha verificato che:

- l'analisi del fatturato e dei risultati d'esercizio relativi ai periodi presi in esame dalla normativa evidenzia una tendenza negativa non in linea con i parametri di bilancio fissati dal Tusp per il mantenimento della partecipazione;
- non ricorrono altre ragioni di mantenimento della partecipazione della Regione Basilicata nella società Aeroporto di Pontecagnano atteso che la stessa non costituisce oggetto di specifica previsione nel Piano strategico regionale;
- Aeroporto di Pontecagnano s.c.a.r.l. costituisce società mista (a capitale pubblicoprivato) nella quale la Regione Basilicata possiede una partecipazione minoritaria pari
 al solo 6,78893% del capitale sociale e pertanto non riveste né posizione di controllo
 (possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di
 diritto) né di disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante
 (controllo di fatto) ex art. 2359 c.c.;
- deve essere pertanto escluso il ricorso a istituti civilistici quali la messa in liquidazione della società e/o la fusione della stessa con altri organismi societari;

- l'art. 27 secondo comma dello Statuto societario riconosce in modo ampio e generico al socio il diritto di recesso "negli altri casi previsti da norme di legge inderogabili", nella cui fattispecie rientra il Testo Unico;
- l'art. 27 comma 4 dello Statuto stabilisce che "i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 29";
- il citato art. 29 dello Statuto sancisce il rimborso della partecipazione "in proporzione del patrimonio sociale, al netto del fondo consortile. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 codice civile". "La liquidazione delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguita entro sei mesi dalla comunicazione del recesso fatta alla società";

RITENUTO per quanto innanzi esposto di procedere al recesso immediato della Regione Basilicata dalla partecipazione nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l.;

RITENUTO di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società per l'avvio della procedura di liquidazione del valore della partecipazione nei modi e termini stabiliti dal medesimo Statuto e dalla vigente normativa;

Su proposta del Presidente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di approvare le risultanze del Comitato di Coordinamento del 24.3.2022 in merito alla dismissione della partecipazione societaria della Regione Basilicata società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l.;
- Di stabilire pertanto il recesso immediato della Regione Basilicata dalla società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l.;
- Di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della società per l'avvio della procedura di liquidazione del valore della partecipazione nei modi e termini stabiliti dal medesimo Statuto e dalla vigente normativa;
- Di incaricare l'Ufficio Speciale per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo degli enti e organismi partecipati degli adempimenti conseguenti;
- Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sulla pertinente sezione Trasparenza del sito istituzionale regionale.

L'ISTRUTTORE		
IL RESPONSABILE P.O.	IL DIRIGENTE	Assunta Palamone
1		
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE S		

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:				
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara	IL PRESIDENTE	Vito Bardi		

☐ Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA